



## *Al Ministro delle Imprese e del Made in Italy*

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*;

**VISTO** il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte di Conti in data 16 gennaio 2024 al n. 74, con il quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato conferito l'incarico ad interim di Capo del Dipartimento mercato e tutela del MIMIT al Avv. Amedeo Teti e il successivo decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2024, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, di proroga del suddetto incarico ad interim;

**VISTA** legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante *Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022* e, in particolare, l'articolo 19, comma 2, il quale prevede che, *entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, adotta linee guida con le quali sono definite le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 decorre dalla pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta adozione delle linee guida nella Gazzetta Ufficiale*;

**VISTO** l'articolo 19, comma 1, della predetta legge, il quale prevede che, *all'articolo 4, comma 7, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «Sono altresì ammesse le partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, dirette e indirette,» e dopo le parole: «nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici» sono inserite le seguenti: «e, nel rispetto dei principi di concorrenza e apertura al mercato, le attività, le forniture e i servizi direttamente connessi e funzionali ai visitatori e agli espositori»;*



**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*;

**SENTITE** le associazioni di categoria maggiormente rappresentative in data 25.06.2024;

**RITENUTO** di dover provvedere all'adozione delle linee guida di cui al citato articolo 19, comma 2;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, sono adottate le linee guida volte a definire le modalità che il gestore dello spazio fieristico osserva per garantire condizioni di accesso eque e non discriminatorie e una corretta e completa informazione alle imprese terze che operano nel mercato fieristico, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà dato avviso della sua emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

**IL MINISTRO**